



COMUNE DI OSSI



Dott. Marcello Mastino

Iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Legali ed all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari - Circoscrizione del Tribunale di Sassari –

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

OGGETTO: PARERE SULLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE “ ESAME ED APPROVAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021 – 2023”.

Parere del 04 marzo 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Il sottoscritto dott. Marcello Mastino, Revisore Unico del Comune di Ossi, in data odierna, esprime il proprio parere in merito alla Proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 26-02-2021; Proponente il servizio interessato; Il Responsabile dell'Area Amministrativa e il Responsabile dell'Area Finanziaria.

VISTO

- La proposta di delibera di Giunta Municipale, avente ad oggetto: “*Esame ed approvazione fabbisogno del personale triennio 2021 – 2023*”;
- Il parere favorevole sulla regolarità tecnico contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario con determina N. 25 del 24/02/2021 Reg. Gen. n.189;
- Il parere favorevole sulla regolarità tecnica amministrativa espressa dal Responsabile del Servizio interessato con determina N. 25 del 24/02/2021 Reg. Gen. n.189;
- Il D.Lg. 267/2000, art. 239 comma 1 lettera b) cap. 1; l'organo di revisione deve esprimere parere sugli strumenti di programmazione economico – finanziaria.
- La legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), in particolare all'art. 1, comma 723, lett.e), richiamante l'art. 1 comma 710, che prevede programmaticamente la modifica ulteriore della dotazione organica e delle assunzioni del personale degli enti locali.
- I commi da 557 a 557 quater dell'art. 1 della legge 296/2006, in particolare:

Il comma 557: “ *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto, assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia*”.

Il comma 557- ter, “*in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

Il comma 557- quater, “*Ai fini dell’applicazione del 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*”(2011-2013).

PREMESSO CHE

- L’Art. 89, comma 5 del T.U.EE.LL D. Lgs. N. 267/2000 stabilisce che “*gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti*”;

- L’Art. 91, comma 1 del T.U.EE.LL D. Lgs. N. 267/2000 prevede che gli Enti Locali programmano le loro politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva delle spese del personale; “*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n° 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*”.

- L’Art. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 N. 165 modificato e aggiornato al D. Lgs. N. 75 del 25/05/2017, stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell’Ente.

- L’Art. 6 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni (da ultimo in forza dell’art. 4 comma 1 lett. B) D. Lgs. N. 75/2017, stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche, l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione della dotazione organica sono approvate dall’organo di vertice, periodicamente e comunque a scadenza triennale, in funzione delle finalità indicate all’art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali, “*in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’art. 39*

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennali”.

- Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

- Gli enti che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo, non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

- Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale devono essere predisposti piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario di cui all'art. 1 comma 558 della L. n. 296/2006 e dell'art. 3, comma 90, lett. b) e 94 della L. n. 244/2007.

CONSIDERATO CHE

- Il d.m. 17 marzo 2020 avente ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006

VISTO

- L'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001 inerente la verifica da parte dell'Organo di Revisione, del rispetto del principio della riduzione della spesa del personale.

L'art. 39, comma 1 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni in materia di programmazione ed assunzione del personale degli enti pubblici.

- L'Art. 6 commi 1, 3, 4, e 6 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, come modificato dal D. Lgs. 75/2017 in materia di disciplina e dotazioni organiche e procedure di reclutamento degli uffici pubblici da effettuarsi sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale.

- L'art. 89 e art. 91 del D.Lgs 267/2000 in materia di organizzazione e gestione del personale, ed in tema di assunzione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa nei limiti delle proprie capacità di bilancio.

- L'art. 1 comma 557 e 557 ter. della legge n. 296 del 27/12/2006, come da ultimo modificati dall'Art. 14 comma 7 del D. Lgs. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30/07/2010 che regola la razionalizzazione delle spese del personale per gli Enti soggetti a patto di stabilità interno.

- L'art. 14 comma 7 e comma 9 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni della L. n. 122/2010, relativo all'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti.

- L'art. 3, comma 5 e segg. del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n. 114/2014, in materia di reclutamento del personale per gli enti sottoposti a patto di stabilità interno.

- L'art. 1, comma 424 della legge n. 190 del 23/12/2014, in materia di bilancio annuale e pluriennale.

- L'Art. 9 e segg. del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni della L. n. 122/2010, che ha sostituito l'art. 1 comma 557 e 557 ter, della legge n. 296/2006, che prevede la riduzione della spesa di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative; (contenimento della spesa in materia di impiego pubblico).
- L'art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014, inerente il controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa).
- L'art. 5 del D.Lgs 78/2015, concernente le assunzioni del personale di polizia locale.
- L'art. 22 comma 1 del D.Lgs 50/2017 concernente la disciplina delle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- Il d.m. 17 marzo 2020 avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006 prevedendo una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

ESAMINATA

La documentazione consiste in:

- Proposta di deliberazione della Giunta Municipale N. 47 del 26/02/2021 avente ad oggetto: *"Esame ed approvazione fabbisogno di personale triennio 2021 – 2023:*
- Determinazione del 24/02/2021 del responsabile dell'area Economico-Finanziaria, Rep. Int. n. 25 e Reg. Gen. 189 avente ad oggetto: "Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2021"
- La delibera di Giunta Comunale, n. 130 del 18/12/2020 avente ad oggetto: *"Piano esecutivo di gestione (P.E.G. 2020)"*.
- La delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09/04/2020 con cui è stato approvato il bilancio previsionale 2020/2022
- La delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09/04/2020 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2020/2022).

ATTESO CHE

Per quanto attiene la programmazione triennale del fabbisogno del personale gli enti possono procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale se:

- a) sono stati approvati i piani triennali delle azioni positive ed il piano delle “*performance*” ovvero il rinvio a strumenti analoghi unificati nel PEG;
- b) l’atto sia approvato prima della delibera del Bilancio di Previsione;
- c) è verificata la compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio (equilibri finanziari ed obiettivi di finanza pubblica);
- d) siano rispettati gli obiettivi per il conseguimento del contenimento ovvero riduzione della spesa di personale; con l’obiettivo di riduzione della spesa del personale come disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, che costituisce un obiettivo di finanza pubblica.

L’Art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ha previsto limiti significativi alle spese delle pubbliche amministrazioni per il personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, qui devono adeguarsi anche gli enti locali;

PRESO ATTO

- che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l’adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l’attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;
- che con la Deliberazione in esame, l’ente intende modificare la dotazione organica coerentemente alla stessa programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 che risulta perciò variata rispetto al periodo 2020;
- che rientra nei programmi dell’Ente procedere alla revisione dell’attuale dotazione organica prendendo a base l’accrescimento dell’efficienza delle amministrazioni e degli uffici e dei servizi;
- che il Sindaco ha rappresentato l’esigenza di disporre di personale di fiducia per le mansioni suddette e ritenuto pertanto di procedere all’individuazione delle figure professionali da inserire nell’Ufficio Staff;
- Considerato che è intenzione dell’Ente organizzare l’Ufficio di Staff con le seguenti figure:
 - 1) Funzionario Staff del Sindaco con funzioni di supporto al Sindaco, a tempo determinato e pieno cat. D, posizione economica D1 nell’espletamento del ruolo istituzionale per il funzionamento della Giunta e per i rapporti con il Consiglio Comunale.
 - 2) Funzionario Staff del Sindaco addetto stampa, a tempo determinato parziale 70% Cat. D posizione economica D1 con funzioni di supporto al Sindaco per quanto concerne le relazioni istituzionali interne ed esterne.
- Considerato altresì che è intenzione dell’Ente rafforzare il Servizio Finanziario e tributi con l’aumento di una unità con funzioni di istruttore amministrativo contabile cat. C posizione economica C1 in quanto l’Ufficio Ragioneria, ricompreso nel Servizio Finanziario, ha finalità strategiche relative ad assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell’Ente.

- che il nuovo piano occupazionale 2021-2023 prevede posti da ricoprire attingendo dalle graduatorie di altri comuni fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs.n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001 mediante selezioni e concorso pubblico prevedendo più precisamente:
- che nel Periodo 2021 si verificheranno le seguenti assunzioni:
 - n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato cat. C posizione economica C1 istruttore amministrativo contabile attingendo da graduatorie valide di altri comuni;
 - n. 1 unità a tempo determinato e pieno cat. D posizione economica D1 istruttore direttivo staff del Sindaco;
 - n. 1 unità a tempo determinato part- time 70 % categoria D posizione economica D1 istruttore direttivo addetto stampa;
- che nel Periodo 2022 si verificheranno le seguenti assunzioni:
 - n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di una cat. C posizione economica C1 istruttore amministrativo contabile con reclutamento mediante concorso pubblico;
- che nel Periodo 2023 si verificheranno le seguenti assunzioni:
 - eventuale turn over.

VERIFICATO

- che L'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficit strutturale;
- che L'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'esercizio finanziario 2019.
- che sono stati rispettati gli obiettivi programmatici, sia di cassa che di competenza, del patto di stabilità interno dell'ultimo triennio;
- che dalle comunicazioni dei singoli Responsabili di Area emerge che non vi sono situazioni di sovrannumero o di eccedenze di personale ex. Art. 33, comma 1, D.L. n. 165/2001;

Visti i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile e di copertura finanziaria, espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e art. 147 bis 1° comma e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato,

II REVISORE UNICO

in relazione alle proprie competenze e assolvendo agli obblighi di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) n. 1 del D. Lgs. 267/2000;

Esprime **Parere Favorevole** alla Proposta di Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: *“Esame ed approvazione del fabbisogno del personale triennio 2021 – 2023”*.

INVITA

L'Ente a proseguire nella strada intrapresa, attuando tutte le misure possibili, nel contenimento della spesa del personale in termini assoluti come previsto delle disposizioni di legge vigenti, e a dare notizia dell'adozione dell'atto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale come dispone l'art. 6-ter d.l. n.193/2016.

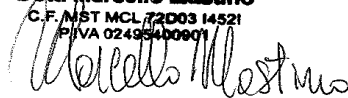
L'Ente a verificare il rispetto delle condizioni normative ed economiche necessarie per dar seguito a detto fabbisogno ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, prima di procedere alle assunzioni previste.

Data 04 marzo 2021

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dr. Marcello Mastino

Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Dott. Marcello Mastino
C.F. MST MCL 7200314521
P.IVA 02495400901



Parere Prot. 01/2021 n.i.